Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 18.10.2016 per le Aziende ULSS del Servizio Sanitario della Regione del Veneto (ivi compresa Azienda Zero), per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'Istituto Oncologico Veneto, per l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV), nonché per le Sedi centrali e periferiche della Giunta Regionale del Veneto, per le Sedi del Consiglio Regionale del Veneto e per la Sede dell'Istituto Regionale Ville Venete, suddivisa in n. 13 LOTTI

VERBALE DEL 19-22-23 FEBBRAIO, 1-25 MARZO 2021
SEDUTA RISERVATA ESAME DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2021, alle ore 9:00 presso la sede della U.O.C. CRAV, Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 03/03/2020 e composto da:

- Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV in qualità di Presidente,
- Dott.ssa Roberta Padovan, funzionario amministrativo della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone,
- Dott. Francesco Scarpati, funzionario amministrativo della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone.

Il Seggio di gara, avendo attivato il c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come prescritto dall'art. 20 del Disciplinare di gara, nella seduta odierna procede all'esame della documentazione richiesta ai sotto indicati concorrenti con note prot. n. 2733, 2737, 2739, 2740, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2757, 2759, 2761, 2762, 2763, 2768, 2771, 2774, 2775 e 2777 del 3/02/2021, e già prodotta mediante piattaforma Sintel, al fine di sciogliere la riserva in ordine alla loro ammissibilità al prosieguo della gara:

➢ **R.T.I. BSD S.r.l. (mandataria) – GI ONE S.p.A. (mandante) – POLIMNIA R.E.S. S.r.l. – GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI S.r.l. (mandante) – S.A.V.E.T. S.r.l. (mandante) – HELIOS Soc. Coop. (mandante):**

- Produzione dell'elencazione dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'importo complessivo di almeno € 20.800.000,00, dalla quale si evinca che il requisito è posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria, come prescritto dall'art. 7.2 del Disciplinare di gara.

➢ **C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. Consorzio di Cooperative:**

- produzione delle garanzie provvisorie relative ai LOTTI di partecipazione (LOTTI 4, 11, 12, 13), a condizione che siano state già costituite prima della presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara.

➢ **CO.L.SER SERVIZI S.C. a r.l.:**

- Indicazione nel DGUE parte IV, lettera C "Capacità tecniche e professionali" dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in luogo della indicazione dei fatturati.

➢ **Costituendo R.T.I. COOPSERVICE F.M. (mandataria) – MULTISERVICE S.r.l. (mandante):**

- produzione della garanzia provvisoria relativa al LOTTO di partecipazione (LOTTO 13), a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara;

- elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte di entrambe le imprese raggruppande.

➢ **C.M. SERVICE S.r.l.:**

- produzione dei previsti attestati di avvenuto sopralluogo, per tutti i LOTTI di partecipazione (LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
- specificazione sulla presenza, tra le Aziende Sanitarie pubbliche ed Enti Sanitari privati destinatari dei servizi prestati e dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara, di almeno una Azienda/Ente con al suo interno almeno n. 150 posti letto e n. 5 sale operatorie.

➢ **Costituendo R.T.I. CICLAT SAN MARCO Soc. Coop. (mandataria) – TEBET S.r.l. (mandante):**

- produzione della garanzia provvisoria relativa al LOTTO di partecipazione (LOTTO 12), a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara;
- produzione del documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara;
- elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte di entrambe le imprese raggruppande;
- allegazione delle copie fotostatiche dei documenti d'identità dei firmatari dei documenti di entrambe le imprese raggruppande;
- produzione dell'allegazione dell'istanza a firma congiunta dei soggetti che costituiranno il raggruppamento non ancora costituito, ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara.

A fronte di una ulteriore disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente costituendo R.T.I. CICLAT SAN MARCO Soc. Coop. (mandataria) – TEBET S.r.l. (mandante), il Seggio di gara riscontra quanto segue:

- Il concorrente non ha accluso alla documentazione prodotta il contributo ANAC, per il LOTTO di partecipazione, come previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara;
- Il concorrente ha prodotto un deposito cauzionale per il LOTTO di partecipazione di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara (€ 14.744,14 invece dei previsti € 19.658,84 corrispondenti al 2% dell'importo quinquennale posto a base di gara per il LOTTO 12, pari a € 982.942,08 IVA esclusa).

Il Seggio di Gara ritiene anche tali irregolarità sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto fa riserva di ammissione previa produzione dei documenti seguenti:

- produzione del previsto contributo ANAC, per il LOTTO di partecipazione (LOTTO 12), a condizione che il relativo pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare di gara;
- produzione di deposito cauzionale integrativo per l'importo di € 4.914,70 (fino a concorrenza dei previsti € 19.658,84 per il LOTTO 12), ovvero produzione di copia della Certificazione EN ISO 9001:2015, che dà titolo alla riduzione della cauzione del 50%, come previsto all'art. 10 del Disciplinare di gara.

➢ **Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile:**

- elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della consorziata L. MORELLI.

- **Costituendo R.T.I. COPURA Soc. Coop. (mandataria) – MULTISERVICE Soc. Coop. a r.l. (mandante):**
  - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della impresa raggruppanda mandataria COPURA Soc. Coop.

Alle ore 13:00 il Seggio di Gara sospende la seduta.

***

Alle ore 9:15 del giorno 22/02/2021 il Seggio di Gara prosegue nella disamina della documentazione presentata dai concorrenti.

- **CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI – Consorzio Stabile:**
  - indicazione dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in luogo della indicazione dei fatturati, con riferimento a E.P.M. S.r.l., consorziata esecutrice del contratto.

- **Costituendo R.T.I. CONSORZIO STABILE TEDESCHI Società Consortile a r.l. (mandataria) – Consorzio ISTANT SERVICE (mandante):**
  - produzione del DGUE da parte della mandante Consorzio stabile ISTANT SERVICE, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente;
  - elencazione - da parte della consorziata esecutrice LA TEDESCHI S.r.l. - dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'importo complessivo di almeno € 12.190.000,00, come prescritto dall'art. 7.2 del Disciplinare di gara;
  - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte di entrambe le imprese raggruppande.

- **Costituendo R.T.I. DIEMME S.C. a r.l. (mandataria) – SNAM LAZIO SUD S.r.l. (mandante) – I.F.M. S.p.A. (mandante):**
  - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della mandante I.F.M. S.p.A.

- **Costituendo R.T.I. FACILITY S.r.l. (mandataria) – DIENNE SERVICE S.r.l. (mandante) – LACERENZA MULTISERVICE S.r.l. (mandante):**
  - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della mandante LACERENZA MULTISERVICE S.r.l.

- **Costituendo R.T.I. MERANESE SERVIZI S.p.A. (mandataria) – ISSITALIA A. BARBATO S.r.l. (mandante) – UNIVERSAL SERVICE Azienda di servizi S.r.l. (mandante):**
  - indicazione - da parte delle ausiliarie VELOX, SOCIALWORK e SERVIZI INTEGRATI - dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in luogo della indicazione dei fatturati;

- specificazione sulla presenza, tra le Aziende Sanitarie pubbliche ed Enti Sanitari privati destinatari dei servizi prestati e dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara, di almeno una Azienda/Ente con al suo interno almeno n. 150 posti letto e n. 5 sale operatorie;
- produzione di maggiori dettagli in relazione alle penali segnalate, dai quali si evince quanto segue: trattasi di penali per inadempimento contrattuale applicate dal Comando Militare Esercito "Trentino Alto Adige" nell'ambito dell'appalto pulizie (di importo pari a € 20.250,00), che non hanno comportato la risoluzione del contratto (giunto naturalmente a scadenza), pur determinando l'annotazione nel casellario ANAC in data 23/02/2016; da detta annotazione si evince che le penali in questione non comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. Il Seggio di gara, sulla scorta di quanto sopra, e – in particolare – della modesta entità economica del contratto che peraltro è giunto a naturale scadenza - ritiene di ammettere il concorrente al prosieguo della gara.

➢ **DUSSMANN SERVICE S.r.l.:**

- produzione dei previsti contributi ANAC, per tutti i LOTTI di partecipazione (LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), a condizione che i relativi pagamenti siano già stati effettuati prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare di gara.

➢ **Costituendo R.T.I. IDEALSERVICE Soc. Coop. (mandataria) – PULITORI ED AFFINI S.p.A. (mandante):**

- indicazione - da parte della mandataria IDEALSERVICE Soc. Coop. - dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in luogo della indicazione dei fatturati;
- elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della mandante PULITORI ED AFFINI S.p.A.

➢ **LA LUCENTE S.p.A.:**

- specificazione sulla presenza, tra le Aziende Sanitarie pubbliche ed Enti Sanitari privati destinatari dei servizi prestati e dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara, di almeno una Azienda/Ente con al suo interno almeno n. 150 posti letto e n. 5 sale operatorie.

➢ **DIEM S.r.l.:**

- specificazione sulla presenza, tra le Aziende Sanitarie pubbliche ed Enti Sanitari privati destinatari dei servizi prestati e dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara, di almeno una Azienda/Ente con al suo interno almeno n. 150 posti letto e n. 5 sale operatorie.

Alle ore 13:00 il Seggio di Gara sospende la seduta.

***

Alle ore 9:30 del giorno 23/02/2021 il Seggio di Gara prosegue nella disamina della documentazione presentata dai concorrenti.

➢ **TRE ZETA SERVIZI S.n.c.:**

- produzione di documentazione di dettaglio relativa alle due citate risoluzioni anticipate del contratto per contestata mancata comunicazione di subappalto:

- in relazione alla risoluzione anticipata del contratto d'appalto relativo al servizio di pulizie da parte del Comune di Pinzolo (TN), come da nota del Comune in data 28/10/2020, per grave inadempimento contrattuale, si rileva che il "subappalto non autorizzato" inizialmente contestato non ha determinato la risoluzione del contratto in quanto il Comune di Pinzolo ha ravvisato la sussistenza della diversa fattispecie di "lavoro interinale" ed, in quanto tale, non qualificabile come subappalto; quanto invece alla contestata assenza di un lavoratore dedicato nei servizi igienici ubicati all'interno di un parcheggio e della contestata mancanza del relativo giornale presenze, si ritiene che, per le caratteristiche del presente appalto, non vi sia alcun margine per la reiterazione della condotta censurata. Il concorrente, infatti, partecipa esclusivamente per il LOTTO 12 (Azienda Zero) per cui vi sarebbe – in caso di aggiudicazione dello stesso – un controllo diretto sull'esecuzione dell'appalto da parte di Azienda Zero, nonché Stazione Appaltante della presente gara;
- in relazione alla risoluzione anticipata del contratto d'appalto relativo al servizio di pulizie da parte del Comune di Tre Ville (TN) a causa di un grave inadempimento contrattuale per subappalto non autorizzato in quanto espressamente vietato dagli atti di gara, l'ANAC, a seguito di segnalazione dell'Ente del 03/09/2020, ha proceduto alla iscrizione nel Casellario Informatico dell'Autorità (come da comunicazione ANAC alla ditta in data 29/01/2021), lasciando tuttavia alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente. Inoltre la precitata annotazione ANAC non ha comportato l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche da parte dell'operatore economico sanzionato. Considerato che la *lex specialis* della presente gara d'appalto ammette, invece, il ricorso al subappalto (come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara), il Seggio di gara ritiene che il caso sopra contestato non rilevi ai fini della presente procedura, anche sulla scorta delle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea tese ad affermare i principi di proporzionalità, libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, in ordine ai quali l'ammissibilità del subappalto diventa la regola generale.

➢ **ROMEO GESTIONI S.p.A.:**

– produzione di documentazione di dettaglio relativa ai numerosi giudizi connessi al socio di minoranza della Romeo Gestioni, così riassunta:

- ordinanza del GIP del Tribunale di Roma 31/05/2017 che ha ravvisato l'illecito amministrativo della società Romeo Gestioni ex D.Lgs. 231/2001, avendo considerato come amministratore di fatto il socio di minoranza a seguito delle contestazioni penali a suo carico, e contestualmente ha applicato la misura interdittiva verso la società sospendendone però l'efficacia in attesa della presentazione di un piano di riorganizzazione;
- ordinanza del GIP del Tribunale di Roma 17/06/2017 che ha preso atto del piano strategico presentato dalla società Romeo Gestioni, confermando la sospensione della succitata misura interdittiva;
- ordinanza del Tribunale di Roma 01/08/2017 che ha revocato la misura interdittiva a seguito dell'attuazione delle misure riparatorie di cui al piano sopra menzionato;
- provvedimenti Consip di addebito di illecito professionale a carico della società predetta e conseguente sua esclusione da n. 7 gare Consip, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 163/2006 al tempo applicabile, tutti antecedenti alle misure di self cleaning attuate dalla società nel luglio 2017 a seguito del piano strategico approvato dal GIP di Roma;
- sentenza del TAR Lazio n. 1092/2018 con la quale il Giudice Amministrativo ha precisato che le misure di self cleaning attuate dalla società Romeo Gestioni hanno piena valenza "pro futuro", e cioè in relazione a gare bandite successivamente alla loro attuazione;

- sentenza del Consiglio di Stato n. 5424/2018 che conferma il predetto principio, in forza della quale la Romeo Gestioni è stata ammessa a tutte le gare, anche quelle Consip, bandite successivamente all'attuazione delle misure di self cleaning, aggiudicandosene alcune;
- ricorsi avanzati da Romeo Gestioni contro le esclusioni dalle precitate 7 gare Consip, con giudizi attualmente ancora pendenti, uno dei quali all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e gli altri innanzi alle SS.UU. della Cassazione;
- annotazione nel casellario informatico ANAC relativa a grave illecito professionale in ordine alla gara Consip FM4;
- documenti dimostrativi delle misure di self cleaning adottate (delibera di modifica dello statuto sociale di Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A., modifiche del "Modello di organizzazione" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, variazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del già citato D.Lgs. 231/2001), rispetto alle quali il concorrente dichiara che il Tribunale di Roma ha ritenuto rilevanti - ai fini della revoca della misura cautelare – le seguenti iniziative di Rome Gestioni: il risarcimento offerto a Consip, il rafforzamento dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'implementazione del Modello 231 (Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) nella parte idonea a prevenire la reiterazione dei reati contro la PA, l'irrobustimento delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
- modifiche statutarie adottate con delibere di Assemblea Straordinaria del 12/07/2017 e 21/07/2017 con cui è stato eliminato il potere di direzione e coordinamento della Romeo Partecipazioni S.p.A. (controllante) sulla Romeo Gestioni S.p.A. (controllata);
- nota in data 12/02/2021 con la quale il concorrente, sulla scorta di quanto sopra citato, ribadisce che le vicende penali concernenti il socio di minoranza della Romeo Gestioni S.p.A. sono tutt'ora in corso di svolgimento e che rispetto ad esse non sono stati emessi provvedimenti definitivi rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 né provvedimenti non definitivi rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. e, del D.Lgs. 50/2016, alla luce delle indicazioni fornite da ANAC con le proprie Linee Guida n. 6; nella medesima nota il concorrente, infine, con riferimento al provvedimento del 9 maggio 2019 del l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), rimarca il fatto della non definitività del provvedimento (in quanto non è stato oggetto di pronunciamento passato in giudicato) nonché dell'effetto prodotto dalle misure di self cleaning adottate in data antecedente al provvedimento AGCM;

– specificazione sulla presenza, tra le Aziende Sanitarie pubbliche ed Enti Sanitari privati destinatari dei servizi prestati e dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara, di almeno una Azienda/Ente con al suo interno almeno n. 150 posti letto e n. 5 sale operatorie.

➢ **Costituendo R.T.I. PAPALINI S.p.A. (mandataria) – PULINET SERVIZI S.r.l. (mandante):**

– elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) da parte della mandataria PAPALINI S.p.A.

➢ **Costituendo R.T.I. MEIT MULTISERVICES S.r.l. (mandataria) - ARIETE Soc. Coop. (mandante) – LADISA S.r.l. (mandante) - IL FARO Soc. Coop. per azioni (mandante):**

– indicazione - da parte della mandante IL FARO Soc. Coop. per azioni - dei servizi analoghi effettivamente prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in luogo della indicazione dei fatturati;

– produzione della dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società SERIST S.r.l. (acquisita per cessione ramo d'azienda dalla mandante LADISA S.r.l.).

➢ **Costituendo R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A. (mandataria) – IL POLIEDRO Soc. Coop. (mandante) – GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. (mandante)**

- produzione di copia delle osservazioni inoltrate da Il Poliedro ad ANAC (nell'ambito del procedimento di richiesta di annotazione nel Casellario informatico dell'ATI Manitalidea S.p.A.): in particolare produzione della memoria, ex art. 10, comma 1, lett. b), L. 241/90, e contestuale istanza di audizione, inviate all'ANAC, dalle quali si evince - inoltre - che non è stato adottato alcun provvedimento conseguente, né da parte di ANAC né da parte di alcuna autorità giudiziaria.

➢ **CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.**

- produzione del provvedimento ANAC del 21/12/2017 (prot. n. 0138171 del 21/12/2017) relativo all'annotazione sul casellario informatico del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- produzione del rating di legalità (di cui alla comunicazione via PEC dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Rif. RT8319 del 22/05/2019), attribuito al consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dalla stessa Autorità con delibera n. 27165 del 15/05/2018, di durata biennale dal rilascio;
- produzione del provvedimento ANAC del 18/06/2019 (prot. n. 0049034 del 18/06/2019) di iscrizione nell'area B del casellario informatico delle "notizie utili" ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del casellario informatico.

Il Seggio di gara prende atto altresì, dell'errore materiale (così come segnalato dal concorrente in data 12/02/2021 su Piattaforma SINTEL) all'interno del verbale relativo alla seduta riservata apertura buste amministrative, e afferente all'elencazione dei lotti di partecipazione di CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Si precisa, invero, che il Seggio di gara ha esaminato tutta la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, e che lo stesso partecipa per tutti i LOTTI di gara.

Il Seggio di Gara, sulla scorta della documentazione prodotta dai predetti concorrenti e della sua conformità a quanto richiesto con le precitate note del 03/02/2021, scioglie la riserva ammettendoli tutti al prosieguo della gara, per i rispettivi LOTTI di partecipazione, fatta eccezione per il concorrente costituendo R.T.I. CICLAT SAN MARCO Soc. Coop. – TEBET S.r.l., per il quale verrà inoltrata ulteriore richiesta documentale al fine di sciogliere la riserva.

Alle ore 16:00 il Seggio di Gara sospende la seduta.

***

Alle ore 9:30 del giorno 01/03/2021 il Seggio di Gara, avendo richiesto al costituendo R.T.I. CICLAT SAN MARCO Soc. Coop. – TEBET S.r.l. (come da nota prot. n. 4591 del 22/02/2021 agli atti della UOC CRAV) ulteriore documentazione, ed essendo la stessa già prodotta mediante piattaforma Sintel, nella seduta odierna procede all'esame della medesima al fine di sciogliere la riserva in ordine alla ammissibilità del concorrente al prosieguo della gara:

- produzione, in luogo del contributo ANAC richiesto, della seguente dichiarazione: "*A causa di un Ns. inesattezza nell'attuazione del "Decreto Rilancio" con il quale è previsto l'esonero dal pagamento del Contributo Anac a partire dal 19.05.2020,e poiché la gara è stata pubblicata il 4.03.2020, per un Ns errore non abbiamo effettuato il pagamento del contributo Anac di € 140,00*";

- produzione di copia della Certificazione EN ISO 9001:2015, che dà titolo alla riduzione della cauzione del 50%, come previsto all'art. 10 del Disciplinare di gara, nonché della EN ISO 14001:2015.

Il Seggio di Gara, sulla scorta della predetta documentazione, preso atto della carenza della prevista contribuzione ANAC, scioglie la riserva escludendo il concorrente costituendo R.T.I. CICLAT SAN MARCO Soc. Coop. – TEBET S.r.l. dal prosieguo della gara per il LOTTO 12.

Alle ore 10:30 il Seggio di Gara sospende la seduta.

***

Alle ore 9:30 del giorno 25/03/2021 il Seggio di Gara prende atto che:

- in data 05/02/2021 è stata acquisita al protocollo generale di Azienda Zero n. 3007 del 05/02/2021 la nota di DUSSMANN SERVICE S.r.l. con la quale il concorrente segnala quanto segue in ordine al Consorzio Stabile CMF, mandatario del costituendo R.T.I. Consorzio Stabile CMF - Miorelli Service S.p.A. a socio unico, concorrente ammesso alle fasi successive di gara (come da verbale del Seggio di gara di apertura buste amministrative): "*dal sito ufficiale della Società Rekeep S.p.A., (l'impresa consorziata esecutrice della commessa e verosimilmente portatrice al consorzio dei requisiti per la relativa qualificazione, stante la costituzione dello stesso in data 11/01/2019), si apprende che la medesima Società risulta iscritta nel Casellario tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art. 213, comma 10, ai fini delle sanzioni irrogate per le violazioni di cui all' art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che ciò risulta conforme alle notizie pubbliche riguardanti i relativi provvedimenti giurisdizionali. In particolare con delibera N. 1106/2017, assunta in data 25.10.2017 e depositata presso la segreteria del consiglio in data 08.11.2017 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l'annotazione nel Casellario informatico e l'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto per la durata di mesi sei e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 all'impresa precitata. L'efficacia del predetto provvedimento è stata più volte sospesa da ultimo in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza a Sezioni unite n. 27770 il giorno 4 dicembre 2020, ne ha confermata la legittimità*".

  Il Seggio di gara, conferma l'ammissione del concorrente costituendo R.T.I. Consorzio Stabile CMF - Miorelli Service S.p.A. a socio unico in quanto:

  - Il Consorzio Stabile CMF, nella propria dichiarazione integrativa al DGUE dichiara che esegue il contratto in proprio e che "*partecipa in nome e per conto proprio senza indicare alcuna consorziata esecutrice*";
  - La Sentenza della Corte di Cassazione, confermativa della segnalazione ANAC, così come sopra segnalata da DUSSMANN SERVICE S.r.l., è stata depositata solo in data 04/12/2020, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, e in ogni caso si ritiene ininfluente l'interdizione dalla partecipazione alle gare riguardante REKEEP S.p.A., in quanto trattasi di consorziata che non eseguirà il contratto;
  - È lecita la dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale da parte del Consorzio Stabile CMF, per il tramite dei servizi analoghi prestati dalla consorziata REKEEP S.p.A. in quanto "*il consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura dell'ambito di un'organizzazione stabile, caratterizzato da u rapporto durativo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell'ambito del quale la consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all'ente a cui appartiene non partecipa all'esecuzione dell'appalto, al quale rimane estranea, tant'è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la Stazione Appaltante*" (Sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 2537 del 26/04/2018, così

come confermato dalla successiva Sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 2387 del 14/04/2020);

- in data 23/02/2021 è stata acquisita al protocollo generale di Azienda Zero n. 4685/2021 la nota dello Studio Legale Gentile & Partners che, in nome e per conto del Consorzio Servizi Integrati e della sua consorziata E.P.M. S.r.l., ad integrazione del riscontro già inviato in data 18/02/2021 dal concorrente CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI – Consorzio Stabile, formula alcune considerazioni, corredate da orientamenti giurisprudenziali, in merito alla questione del controllo del possesso del requisito, peraltro non richiesto dalla Stazione Appaltante in fase di gara.

Alle ore 13:00 il Presidente, avendo il Seggio di Gara esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara, dichiara chiusa la seduta riservata.

Sandra Zuzzi

Roberta Padovan

Francesco Scarpati